



L'ASSESSORE

IRENE PRIOLO

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/
DEL	/	/

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
Emma Petitti

Oggetto: Relazione ai sensi dell'art. 29 - Clausola valutativa della L.R. 4/2018

La L.R. n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", approvata dall'Assemblea legislativa in data 20 Aprile 2018 ha sostituito la precedente L.R.9/1999 provvedendo a disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative attribuite in materia di VIA secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale con il D.Lgs.152/06 e ss.mm. , alla Parte seconda, Titolo I.

Occorre premettere che il D.Lgs.152/06 è stato modificato dal D.Lgs. 104/2017 per rispondere a rilievi della UE sulla non corretta trasposizione nella norma nazionale di alcuni aspetti indicati nella Direttiva Europea 2014/52/UE. Con il D.lgs.104/2017 viene introdotto l'art.27 bis - Provvedimento autorizzatorio unico regionale che è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto presentato. Va precisato che già la L.R.9/99, all' art.17, prevedeva il rilascio di tutte le autorizzazioni all'interno della Valutazione Ambientale ma questa era una specificità regionale mentre con l'art.27 bis nel D.Lgs.152/06 diventa un obbligo per tutte le Regioni.

Una importante modifica apportata nella norma nazionale del D.Lgs. 152/06, con il D.Lgs. 104/2017, è l'inserimento per le varie fasi procedurali di una tempistica perentoria (e non ordinatoria come era precedentemente) con tutte le responsabilità conseguenti a carico dell'Autorità Competente.

La Tab.1 mostra i tempi massimi disposti dalla norma nazionale (e fatti propri dalla L.R. 4/18) dopo le modifiche citate.



Viale della Fiera 8
40127Bologna

tel
051.527.6929/6853

assterr@regione.emilia-romagna.it
assterr@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it


ADEMPIMENTI	GIORNI
Presentazione dell'istanza	0
Verifica pagamento e lista autorizzazioni	10
Verifica completezza con enti interessati	30
Invio documentazione per completezza	30
Pubblicazione su web e periodo consultazione (osservazioni)	30 (60 se ci sono varianti)
Richiesta integrazioni (fase eventuale)	30
Invio integrazioni	30
Eventuale proroga	180
Invio avviso ripubblicazione (fase eventuale)	15
Ripubblicazione su web e nuovo periodo consultazione (osservazioni) (fase eventuale)	15
Convocazione Conferenza di Servizi	10
Chiusura Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA	90

Tab.1


Questo cambiamento legislativo ha comportato durante i primi 3 anni di applicazione della L.R. 4/2018 una eliminazione di procedure che, in conseguenza della complessità, superavano i 2 anni di tempo per giungere a conclusione e che rappresentavano circa il 15% sul totale delle procedure di VIA.

Si fa notare come la somma delle varie fasi del procedimento anche nell'ipotesi minima porti ad una tempistica di poco inferiore all'anno; tuttavia, spesso il proponente richiede di usufruire dei 180 giorni previsti per la risposta alle integrazioni richieste dagli enti ed in tal caso la tempistica complessiva del procedimento si sposta verso i 15-18 mesi dalla presentazione della domanda. Questa espansione dei tempi va prevalentemente addebitata al fatto che il S.I.A. (studio di impatto ambientale) e la documentazione progettuale presentati, presentano degli elementi

descrittivi non sufficientemente precisi per permettere agli enti la valutazione di competenza ed il rilascio degli atti autorizzativi richiesti senza avere necessità di approfondimenti.



Tab.2



Tab.3

Le tab. 2 e 3 mostrano la ripartizione dei tempi di conclusione dei procedimenti di VIA (PAUR); si può notare come stia progredendo la riduzione dei procedimenti che si concludono in un tempo compreso fra 18 e 24 mesi e senza che alcun procedimento superi la durata di 2 anni. Nonostante tali tempistiche risultino fra le migliori nel panorama nazionale, e ciò è riconosciuto anche da molte aziende che hanno impianti dislocati in diverse regioni italiane, è chiaro che si

tratta di tempi che per alcuni settori produttivi, ove la dimensione dell'innovazione impiantistica è continua e veloce, possono tuttavia rappresentare una potenziale criticità.

Una importante innovazione regionale sul versante semplificazione introdotto dalla Legge n. 4/2018 è rappresentato dall' art. 21 "ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di VIA" che prevede la possibilità per il PAUR-provvedimento autorizzatorio unico regionale- di costituire anche variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, con l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare. Con tale formulazione legislativa si è reso possibile condensare in un unico procedimento amministrativo quelli che costituiscono due procedimenti separati, paralleli e fra loro concatenati, e cioè la valutazione ambientale e la variante urbanistica. In passato tale procedimento di variante si avviava sospendendo la procedura di VIA in corso, e solo dopo la sua conclusione, con tempi che spesso si attestavano attorno ai 6-9 mesi, era possibile la ripresa del procedimento di VIA.


I procedimenti di PAUR avviati negli anni 2018-2019-2020 sono stati n° 122, dei quali circa il 20% riguardanti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 ton./giorno. A seguire progetti di impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare acque in modo durevole, a fini non energetici, di capacità superiore a 100.000 mc (invasi) che hanno costituito circa il 10 % sul totale, quindi impianti idroelettrici con potenza nominale superiore a 100 kw con circa il 7% sul totale, ed infine meno del 6% dei procedimenti ha riguardato progetti di discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc. Tutte gli altri progetti presentati appartengono ad altre categorie comprese negli allegati A e B della L.R. 4 /2018, con una numerosità di progetti di poche unità (da 1 a 4) per singola categoria.

Di questi 122 procedimenti, 46 sono stati condotti direttamente dal competente servizio regionale (VIPSA) e 76 sono stati svolti come istruttoria da Arpae ai sensi del comma 2 dell'art.7 della legge regionale.


Relativamente ai procedimenti di competenza dei comuni, e cioè quelli di cui all'allegato A.3 per la VIA e B.3 per lo Screening, sono stati comunicati nel triennio rispettivamente n° 24 VIA e n° 26 Screening.

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è regolato dal Capo II della L.R.4 che, applicando la normativa nazionale ha subito i maggiori cambiamenti in conseguenza delle modifiche legislative intervenute sul D.Lgs.152/06 con la L.120 /2020 che ha ulteriormente drasticamente ridotto i tempi precedentemente indicati, soprattutto con la riduzione a soli 5 giorni dalla presentazione dello Studio Preliminare Ambientale della possibilità di richiedere integrazioni da parte dell' Autorità Competente. Questo ha determinato la necessità di una diversa organizzazione nella gestione della procedura ai fini di permettere il rispetto di tali tempi, soprattutto per quanto riguarda le istruttorie condotte da Arpae. In conseguenza di questo il Servizio regionale VIPSA sta seguendo tutte le procedure nella fase di richiesta integrazioni, anche quelle dell'Allegato B.2, che prevede la competenza istruttoria di Arpae, garantendo così il rispetto dei tempi estremamente ristretti richiesti dalla norma. Si fa notare come la maggioranza delle Regioni ritenga non applicabile un termine temporale così ristretto mentre come Regione Emilia-Romagna si sostenga, nelle sedi di confronto, che tale diminuzione dei tempi sia certamente un elemento di snellimento della procedura a favore dei proponenti e perciò vada perseguito al meglio possibile.


Nelle tabelle seguenti è rappresentata la situazione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) negli anni 2018- 2019-2020; ovviamente sarà l'analisi relativa al 2021 a mostrare gli effetti del cambiamento introdotto con la L. 120/2020.



Tab.4



Tab.5



Tab.6

La diminuzione del numero di Screening avviati in corso d'anno fra 2018 e 2020 è dovuta principalmente all' introduzione della DGR 855 dell'11 giugno 2018 che ha regolamentato la presentazione dell'istanza della "verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 c.1 della L.R.4". Tali istanze, previste dal D.Lgs.152/06 all' art. 6 comma 9, riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti; in passato questi erano esaminati con un procedimento di Screening che comportava costi e tempistiche rilevanti mentre con il nuovo percorso di esame tecnico entro 30 giorni il proponente ha la risposta rispetto al fatto di potere procedere senza valutazione ambientale ulteriore oppure di dovere presentare uno screening per l'esame di quanto proposto. Questo ha ridotto in modo significativo il numero di procedimenti di Screening che vengono avviati rispetto al 2018 (in cui si è avviata nella seconda parte dell'anno questa possibilità di esame). Naturalmente anche l'evento del Covid-19 ha determinato un rallentamento della presentazione di progetti ma le valutazioni di verifica preliminare ai sensi dell'art.6 hanno subito una flessione solo nell' anno 2019.

Infatti, le richieste presentate per l'esame ai sensi della DGR 855/2018:

nel 2018 sono state n° 69 con 10 rinvii a procedura di Screening;

nel 2019 sono state n° 58 con 8 rinvii a procedura di Screening;

nel 2020 sono state n° 71 con 5 rinvii a procedura di Screening.

Per ciò che attiene alla partecipazione nelle valutazioni ambientali da parte di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati al procedimento, questa è garantita dalla norma europea e nazionale; il D.lgs. 152/06 sia per lo Screening che per la VIA /PAUR prevede nel periodo di pubblicazione dell' avviso pubblico, relativo al progetto presentato, la possibilità da parte di amministrazioni e privati di presentare all'Autorità Competente le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Solo per i procedimenti di VIA che riguardino grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza

sociale la legislazione nazionale ha introdotto nel 2017 con il d.lgs. 104 l'art. 24 bis (nel D.lgs.152/06) – inchiesta pubblica, senza peraltro procedere ad una sua regolamentazione.

La L.R. 4 ha ampliato la possibilità stabilita dalla norma nazionale prevedendo con l'art. 17 ben tre forme ulteriori di partecipazione; sono rese possibili il contraddittorio fra il proponente e coloro che hanno presentato osservazioni (comma 6), l'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico (comma 5) oltre alla inchiesta pubblica (comma 4). Mentre quest'ultima deve ancora essere specificatamente normata, con direttiva della Giunta, le altre due forme sono già state utilizzate nell'ambito di 6 procedimenti, in 4 casi come istruttoria pubblica ed in 2 casi come contraddittorio.

L'istruttoria pubblica si svolge con la partecipazione delle amministrazioni interessate, dell'Autorità competente e dei cittadini interessati. Si avvia con una breve presentazione del progetto da parte del proponente a cui seguono gli interventi (domande, considerazioni) dei partecipanti. L'incontro è registrato ed il file relativo è caricato sul portale regionale.

Il contraddittorio avviene all'interno della Conferenza di Servizi, in una seduta dedicata, e partecipano tutti gli enti titolati ad essere presenti in CdS, il proponente e chi ha presentato osservazioni in qualità di associazioni o comitati. Rispetto all'istruttoria pubblica il confronto verte esclusivamente sugli aspetti tecnici ed il proponente fornisce immediatamente, se disponibili, le risposte sugli aspetti esaminati. L'incontro è registrato ed il file relativo è caricato sul portale regionale.

Entrambi i momenti di confronto, istruttoria pubblica e contraddittorio, sono aggiuntivi alla partecipazione prevista per legge, cioè la presentazione di osservazioni da parte di chi è interessato durante il periodo di pubblicazione del progetto, e servono ad acquisire ulteriori eventuali nuovi elementi per la valutazione da parte della CdS.

Relativamente alla partecipazione ai procedimenti da parte delle amministrazioni pubbliche questa è sempre assicurata poiché la norma nazionale stabilisce la partecipazione alla Conferenza di Servizi da parte degli interessati al procedimento amministrativo per il rilascio di atti, pareri, autorizzazioni.

Cordiali saluti

Irene Priolo